



CITTÀ DI TREVISO

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis del D.P.R. 642/72

Protocollo n.

DISCIPLINARE DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI TREVISO E LA SOCIETA' SPORTIVA A.D. NUOVA PALLACANESTRO TREVISO A.S.D. PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DELLA PALESTRA PASCALE sita in Strada delle Acquette n° 1 nel Quartiere di Santa Maria del Rovere.

L'anno 2018, il giorno xx del mese di ottobre, in Treviso, in piazza delle Istituzioni 10, Area Appiani Torre D, presso la Sede del Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport, con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge, tra i signori:

- **Ing. Roberta Spigariol**, nata a Treviso il 14.12.1965, domiciliata per la carica come appresso, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma quale Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport, del **Comune di Treviso** con sede in Treviso via Municipio n. 16 (codice fiscale n. 80007310263), ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, lettera c), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 44617/604 del 7 luglio 1999, e della disposizione sindacale prot. n. 82697 in data 29.08.2013;

- **Sig.a Marika Possamai** (C.F.: PSSMRK74H62C957B), nata a Conegliano

il 22.06.1974, la quale interviene ed agisce nel presente atto quale Presidente

della Società sportiva “**A.D. Nuova Pallacanestro Treviso A.S.D.**”, con sede

in Treviso in via Santa Bona Nuova, 87/B - C.F. 94135880261;

- Vista la nota al prot. n. 95557 del 04/07/2018 inviata dalla Società Sportiva;

- Vista la deliberazione di G.C. n° 275 dell'8/10/2018;

- Vista la Determina del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport n° XXXX del XX.10.2018;

- Visto l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

Premesso che:

- con nota al prot. n. 95557 del 04/07/2018 la Presidente della Società

sportiva “A.D. Nuova Pallacanestro Treviso A.S.D.” con sede in Treviso in

via Santa Bona Nuova, 87/B, ha proposto a questa Amministrazione di

prendersi carico della gestione provvisoria della struttura, per realizzare un

progetto di sviluppo, miglioramento, efficientamento e valorizzazione della

Palestra Pascale, sita in Treviso. Strada delle Acquette n° 1 nel Quartiere di

Santa Maria del Rovere, utilizzando l'impianto, senza peraltro chiederne l'uso

esclusivo, condividendo le fasce di utilizzo con altre società sportive e

mantenendo l'uso scolastico della Palestra per gli Istituti Superiori di Treviso;

impegnandosi oltre che ad occuparsi della custodia e del servizio di pulizia

dell'impianto, a provvedere alle piccole manutenzioni e ad interventi di

ordinaria manutenzione per il decoro, la funzionalità e la riqualificazione

della struttura;

- con deliberazione n° 275 dell'8/10/2018, la Giunta Comunale nel valutare

positivamente l'iniziativa dell'associazione sportiva, ha deciso di concedere

all'A.D. Nuova Pallacanestro Treviso A.S.D. la gestione della Palestra Pascale per la durata di anni 1 (uno) e a carattere sperimentale, per lo svolgimento di allenamenti e manifestazioni sportive, sulla base delle ore di utilizzo della palestra assegnata e del Disciplinare operativo e tariffe per la concessione d'uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche, approvato e modificato con le DGC nn. 20439/56 del 18.2.2015, 68 del 27.2.2015 e 132 del 1.06.2016, pari ad Euro 15.122,52 + IVA, riconoscendo all' A.D. Nuova Pallacanestro Treviso A.S.D. il credito corrispondente alla parte imponibile delle spese relative agli interventi ordinari che verranno effettuati, salvo recupero dei debiti pregressi, per un importo massimo di Euro 42.738,75;

- con determinazione n° XXX del XX.10.2018 del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport è stato approvato il presente accordo volto a disciplinare le modalità di utilizzo delle strutture da parte del gestore;

Tutto ciò premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo approvate dalle parti.

Artico 2 - Oggetto dell'accordo

2.1 Viene concessa, in via sperimentale, la gestione dei locali della Palestra Pascale per un periodo di 1 (uno) anno sportivo, sino al 30.06.2019, per lo svolgimento di allenamenti e manifestazioni sportive;

2.2 La gestione non comporta l'uso esclusivo da parte dell'A.D. Nuova Pallacanestro Treviso A.S.D., la quale fruisce delle sole fasce orarie

concesse sulla base dei criteri e delle modalità di rilascio delle concessioni

stabiliti dal Disciplinare operativo, approvato e modificato con le DGC

nn. 20439/56 del 18.2.2015, 68 del 27.2.2015 e 132 del 1.06.2016;

2.3 L'A.D. Nuova Pallacanestro Treviso A.S.D., in forza del presente

accordo, dovrà assicurare il regolare utilizzo della palestra alle Società

Sportive cui l'Amministrazione Comunale ha già concesso fasce orarie di

attività per allenamenti e partite per l'anno sportivo 2018/2019, secondo

criteri e modalità contenuti nel Disciplinare operativo di cui al p. 2.2;

2.4 Le fasce orarie di utilizzo dell'impianto programmate, a insindacabile

giudizio dall'Amministrazione Comunale, non dovranno subire modifiche

salvo se richieste espressamente dalle Società interessate

all'Amministrazione e dalla stessa approvate;

2.5 Le Società Sportive utenti dell'impianto verseranno regolarmente

all'Amministrazione le tariffe previste e dovute per le fasce orarie

concesse e fruite, null'altro onere sarà a loro carico;

2.6 L'A.D. Nuova Pallacanestro Treviso A.S.D., in qualità di gestore, nulla

avrà da pretendere nei confronti delle altre Società utenti dell'impianto;

2.7 Al termine del periodo stabilito, l'Associazione è tenuta ad aver assolto la

parte interventi di cui all'art. 4 e quindi alla riconsegna dell'impianto,

libero da persone e cose, in perfette condizioni di manutenzione e senza

nulla a pretendere per le eventuali migliorie apportate alla struttura ed alle

attrezzature, né per qualsiasi altra causa riguardante la gestione

dell'impianto;

2.8 L'A.D. Nuova Pallacanestro Treviso A.S.D., in forza del presente

accordo, dovrà inoltre garantire idoneo servizio di custodia, apertura,

chiusura e pulizia nonché l'assistenza con proprio personale agli eventi autorizzati dall'Amministrazione Comunale;

Articolo 3 – Durata della gestione - tariffa

3.1 La concessione della gestione decorre dalla data di stipula del presente accordo ed avrà termine il 30/06/2019;

3.2 Alla scadenza del termine stabilito, la gestione degli impianti da parte della A.D. Nuova Pallacanestro Treviso A.S.D. cesserà per decadenza . E' escluso il tacito rinnovo;

3.3 La gestione dei locali della Palestra Pascale, come stabilito dalla Giunta Comunale con la deliberazione n° 275 dell'8/10/2018, è concessa a fronte della corresponsione dell'importo annuo di Euro 15.122,52 oltre I.V.A.; il Comune riconoscerà alla Società Sportiva A.D. Nuova Pallacanestro Treviso A.S.D. il credito corrispondente alla parte imponibile delle spese relative agli interventi ordinari che verranno effettuati per un importo massimo di Euro 42.738,75;

3.4 Il Comune di Treviso recupererà i debiti pregressi pari ad Euro 24.289,28, già fatturati nei rispettivi esercizi di competenza, ed emetterà fatture per complessivi Euro 15.122,52 + IVA, rateizzate come segue:

- Euro 6.106,12 + IVA entro e non oltre 31 dicembre 2018;
- Euro 9.016,39 + IVA entro e non oltre al 30.06.2019;

3.5 La Società sportiva A.D. Nuova Pallacanestro Treviso A.S.D. dovrà emettere note contabili, dettagliando e documentando gli interventi effettuati nell'arco del periodo di gestione, per l'importo di Euro 31.738,75 entro e non oltre il 31 dicembre 2018 e per l'importo di Euro 11.000,00 entro e non oltre il 30 giugno 2019;

3.6 Alla scadenza del termine stabilito, i locali della Palestra Pascale, comprensivi delle attrezzature ed arredi di proprietà comunale, dovranno essere riconsegnati in normale stato d'uso e liberi da persone o cose, non di proprietà dell'Amministrazione Comunale, precisando che non sarà considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Articolo 4 – Oneri a carico della Società sportiva

4.1 La gestione e l'utilizzo dell'impianto sportivo comprende le seguenti attività a carico dell'A.D. Nuova Pallacanestro Treviso A.S.D.:

a) Apertura, chiusura e pulizia della struttura tutti i giorni della settimana in orario allenamenti/partite, con esclusione delle fasce orarie in utilizzo agli istituti superiori, provvedendo con idoneo servizio di custodia/pulizia e di assistenza anche per eventi straordinari autorizzati dall'Amministrazione Comunale, avvalendosi di specifico personale e assumendosi ogni responsabilità civile derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone preposte alla vigilanza e per qualsiasi azione e/o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature o alle persone;

b) Manutenzione ordinaria dell'immobile;

c) Realizzazione degli interventi di seguito dettagliati:

- Tinteggiatura manutenzione di tutti gli spogliatoi e aree comuni (scale, corridoi, infermeria, ufficio custode),
- Manutenzione docce e sanitari spogliatoi ed infermeria,
- Tinteggiatura e manutenzione tribuna compresi i seggiolini,
- Tinteggiatura e manutenzione delle pareti del campo di gioco,
- Tinteggiatura e manutenzione di tutti i parapetti esistenti (parapetto scale e quello sito sul campo di gioco),

- Tinteggiatura e manutenzione bagni pubblici compresa la sostituzione delle porte,

- Acquisto di armadi/vani per deposito materiali e attrezzature,

- Sistemazione della recinzione perimetrale, ove necessita con saldature e sostituzione parti mancanti rete,

d) Assunzione degli oneri derivanti dall'asporto e conferimento in discarica degli eventuali rifiuti non relativi all'utenza di servizio già attivata dal Comune di Treviso;

e) Assunzione dei rischi per eventuali danni che possano essere provocati alle strutture dalla presenza di pubblico e dalle attività svolte, con gli eventuali oneri per la rimessa in pristino dei danneggiamenti;

f) dovrà acquisire a proprie spese delle necessarie iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, agibilità o permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti che si rendessero necessari allo svolgimento delle attività svolte nell'impianto;

g) dovrà impedire che sugli immobili si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà del comune.

Articolo 5 – obblighi dell'Amministrazione comunale

Sono a carico dell'Amministrazione comunale i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale, nonché le utenze di servizio della struttura.

L'Amministrazione effettuerà periodici e puntuali controlli sull'effettiva esecuzione di quanto previsto all'Art. 4, anche con l'ausilio del competente Servizio Manutenzioni.

Articolo 6 – Esecuzione dei lavori

6.1 Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti in materia e previa acquisizione di tutti i necessari titoli autorizzativi, nulla osta, pareri, visti e quant'altro necessario per l'esecuzione;

6.2 tutte le migliorie eseguite comprese le apparecchiature installate diventeranno di proprietà comunale per accessione, unitamente alle eventuali documentazioni di legge, previa verifica ed certificazioni di regolare esecuzione da parte dell'Ente.

Articolo 7 - Spese contrattuali, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente accordo, sono a carico dell'Associazione sportiva. Sono altresì in carico al concessionario tutti i tributi comunali previsti per legge, con esclusione di quelli gravanti sull'immobile che rimangono in capo all'Ente in quanto proprietario.

Articolo 8 - Responsabilità e assicurazioni

La Società sportiva libera il Comune di Treviso da ogni onere e rischio assumendosi ogni responsabilità della gestione e del funzionamento degli impianti, compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose che risultassero causati dal personale dipendente o dai fruitori degli impianti. A tal fine, la Società dovrà stipulare, con oneri a proprio carico e con congrui massimali, le seguenti polizze assicurative:

- Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e incendio a copertura di rischi attinenti la responsabilità per danni a persone e cose (incluso il Comune di Treviso) e verso prestatori di lavoro;
- Polizza contro gli infortuni che potessero colpire gli utenti del servizio e/o gli operatori;

La stipula dei contratti di assicurazione non libera la Società sportiva dalle proprie responsabilità, avendo essi il solo scopo di ulteriore garanzia.

Articolo 9 – Sub concessioni

8.1 Fatto salvo quanto previsto di seguito è vietato sub concedere a terzi le attività oggetto dell'accordo nella loro totalità o modificare la destinazione d'uso degli impianti o parte di essi, pena la revoca della concessione in gestione;

8.2 E' data la facoltà alla Società sportiva, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, di sub concedere, per un periodo che non ecceda la durata della gestione, le seguenti attività:

- a) gestione della pubblicità;
- b) pulizia;
- c) vigilanza;
- d) lavori di manutenzioni ordinarie;

ed in tali casi la Società deve trasmettere all'Amministrazione Comunale i relativi contratti, unitamente a dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge n. 445/2000, sottoscritta dai soggetti terzi sub concessionari/affidatari relativi al possesso dei requisiti di legge previsti per il settore, nonché il possesso dei requisiti previste dal D.lgs 50/2016 art. 105 Codice dei Contratti;

8.3 La Società sportiva e l'eventuale sub affidatario, rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi ai suddetti servizi. Il mancato rispetto da parte della Società, negli eventuali rapporti di sub affidamento dalla stessa concluso, di quanto sopra costituisce motivo per la risoluzione contrattuale.

Articolo 10 – Penali

Nel caso di inadempienze, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'applicazione di penali di importo non inferiore ad € 500,00 fino ad un massimo di € 3.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento secondo le osservanze di seguito riportate:

- a) mancato rispetto sulle norme del personale;
- b) inadempienze negli interventi di pulizia e di igiene degli impianti;
- c) mancata manutenzione ordinaria;
- d) mancato rispetto delle prescrizioni indicate all'articolo 9;

Le penali saranno precedute da regolare contestazione scritta, al quale le Società avranno facoltà di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione le proprie controdeduzioni e/o giustificazioni.

Articolo 11 – Facoltà di recesso

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recesso unilaterale per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;

In caso di recesso dell'Amministrazione Comunale, nulla sarà dovuto alla Società sportiva per la mancata prosecuzione delle attività poste in essere.

Articolo 12 – Risoluzione del contratto

Oltre a quanto previsto genericamente dall'art 1453 del c.c., per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione contrattuale per inadempimento i seguenti casi:

- a) frode del Concessionario e procedura fallimentare, messa in liquidazione del Concessionario;
- b) mancato rispetto delle clausole relative al sub affidamento a terzi di cui al precedente art. 9;
- c) inosservanza reiterata di disposizioni di legge, di regolamento e degli

obblighi del presente contratto, incluse le norme sul personale;

d) danni gravi, compresi quelli prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale, a seguito di inadempienze, imperizia e/o negligenze del Concessionario;

e) destinazione dell'impianto e relativi locali per finalità diverse da quelle previste, senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;

f) abbandono e/o interruzione non motivata della gestione, salvo causa di forza maggiore;

g) inosservanza reiterata degli obblighi del presente accordo;

h) ogni altra inadempienza, non contemplata nel presente articolo, o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto;

In ognuna delle ipotesi suddette, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato.

Articolo 13 – Disposizioni finali

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di collaborazione (D.Lgs. n. 196/2003).

Il presente Accordo, redatto in due originali ad unico effetto, uno per ogni contraente, in forma di scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso.

Treviso,

Comune di Treviso:

Il Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport

Ing. Roberta Spigariol _____

A.D. Nuova Pallacanestro Treviso A.S.D.

La Presidente

Sig.a Marika Possamai

A MENTE DELL'ARTICOLO 1342, SECONDO COMMA, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1,2,3,5,7,8,9,10,11, 12 e 13 del presente accordo.

Comune di Treviso:

Il Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport

Ing. Roberta Spigariol

A.D. Nuova Pallacanestro Treviso A.S.D.

La Presidente

Sig.a Marika Possamai